

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi

Prot. n. 645 del 22/01/2022

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 3 DEL 22/01/2022

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 24 AL 29 GENNAIO 2022

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario sino al 31 luglio 2020, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che con successivi D.P.C.M. sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

VISTO, in particolare, il Decreto – legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure, per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 305;

VISTA la situazione generale del Sud Sardegna rispetto alla pandemia COVID-19, ove si manifesta una diffusione esponenziale della variante Omicron;

VALUTATA la diffusione dei contagi nel territorio comunale di Santadi la cui velocità desta particolare allarme;

DATO ATTO delle comunicazioni e del continuo scambio di informazioni tra le Istituzioni scolastiche locali e l'Amministrazione comunale che evidenzia una costante crescita dei contagi nelle scuole del

territorio comunale;

VALUTATO che la situazione di criticità può in questo momento incrementare il rischio della diffusione del contagio fra la popolazione scolastica durante le attività scolastiche in presenza, considerato che le informazioni sulla piattaforma regionale dell'ATS continuano a non essere tempestive e aggiornate e le notizie evidenziano un numero di casi largamente superiore rispetto a quelli comunicati dall'ATS;

VISTE le disposizioni del D.L. 07/01/2022, n. 1 per la gestione dei casi di positività nelle scuole, secondo le quali:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

VALUTATA la difficoltà dell'applicazione delle disposizioni ministeriali volte a salvaguardare l'attività didattica in presenza ed il pericolo di forte stress soprattutto psicologico che può comportare soprattutto nei minori ma anche nella popolazione scolastica più adulta, la ripetuta e frequente effettuazione dei tamponi e la costante precarietà organizzativa della propria attività scolastica;

VALUTATO il complessivo contesto territoriale e scolastico comunale sotto il profilo della salute pubblica e ritenuto a tal fine doveroso adottare delle azioni che la tutelino in modo adeguato, non privando nel contempo i minori e gli studenti in generale dell'attività didattica in presenza;

RITENUTO a tal fine di disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza, con la possibilità di avviare la didattica a distanza per la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, l'I.T. Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente (sede associata di Santadi dell'I.I.Superiore Cesare Beccaria - Carbonia), dal 24.01.2022 al 29.01.2022;

VISTO l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, la competenza ad adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica;

RILEVATA l'improrogabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse nella premessa,

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con la possibilità di avviare la didattica a distanza, **dal 24.01.2022 al 29.01.2022**, di:

- SCUOLA DELL'INFANZIA;
- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO;
- I.T. PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE (sede associata di Santadi dell'I.I. superiore Cesare Beccaria di Carbonia).

D E M A N D A

Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, all'ATS Sardegna, ASLL Carbonia – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio e pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga trasmessa ad ognuno per quanto di competenza:

- All'Ufficio Tecnico affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione sul sito del Comune e per gli altri adempimenti;
- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Santadi – caic825001@pec.istruzione.it;
- Alla Scuola dell'Infanzia “Puddu e Crobeddu” di Santadi – fondazioneasiloinfantilepudducrobeddu@pec.it – pudducrobeddu@tiscali.it;
- Alla Prof.ssa Dessì Anna, Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Beccaria” di Carbonia – cais011007@pec.istruzione.it;
- Alla Prof.ssa Etzi Maria Pinella, Direttore scolastico dell'Istituto Tecnico Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente, sede di Santadi – mariapinella.etzi@gmail.com – santadi@iisbeccaria.it;
- All'ATS Sardegna, ASLL Carbonia – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica – sanita.pubblica@pec.aslcarbonia.it;
- All'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Alla Prefettura UTG di Cagliari – gabinetto.prefca@pec.interno.it;
- All'Ufficio Polizia Municipale – Sede;
- Alla Stazione CC. di Santadi – stca231530@carabinieri.it.

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.



Il Sindaco
Massimo Impera